



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

VERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione sedutaPubblica

DELIBERA N° 57 del 31/07/2018

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di luglio alle ore 09:00 in

Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:

	Presente:		Presente:
ROTONONI PIER PAOLO	S	SANTUCCI MARCO	S
MAZZARELLO FEDERICO	S	FARNETANI GIANCARLO	S
LORENZINI SUSANNA	S	GIANNONE MICHELE	N
MASSETTI WALTER	S	PALMIERI MASSIMILIANO	S
TAVARELLI FABIO	S	LIPPI PAOLO	S
MUCCIARINI SANDRA	S	MASSAI GIANNI	S
NAPPI ELENA	S		

12 **Presenti**

1 **Assenti**

Partecipa il dott. GIANPAOLO BRANCATI Segretario Generale del Comune.

Assume la Presidenza il Presidente Sig. Pier Paolo Rotoloni.

PROPOSTA DI DELIBERA

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il D.Lgs. 126/2014 recante: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il principio contabile applicato inerente la contabilità finanziaria – allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

RICHIAMATO altresì il principio contabile concernente la programmazione di bilancio – allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il paragrafo 4.2 del suddetto principio, ai sensi del quale, tra gli strumenti di programmazione degli enti locali è previsto, alla lettera g):

lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 175 D.Lgs. 267/00 recante “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”;

VISTO il comma 8 del citato art. 175 con cui viene disposto che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

VISTO l'art. 193 del Tuel, che stabilisce:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Ove non possa provvedersi con le modalit  sopra indicate e' possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

RICHIAMATE:

la Delibera C.C. n. 16 del 15/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui   stato approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

la Delibera C.C. n. 17 del 15/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui   stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020, ai sensi dell'art. 162 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

la Delibera C.C. n. 38 del 30/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui   stato approvato il Rendiconto 2017, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;

la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 11/04/2018 con la quale si   provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di gestione 2018-2020 e all'attribuzione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;

la Delibera C.C. n. 47 del 07/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui   stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020, ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la nota trasmessa dal responsabile del Settore Economico Finanziario ai Responsabili degli altri settori con la quale si chiedeva la verifica degli stanziamenti di competenza del bilancio 2018-2020 e di cassa per l'esercizio 2018;

RILEVATE le richieste di effettuazione di alcune variazioni di risorse tra missioni e programmi diversi al Bilancio di Previsione 2018-2020 in entrata e in uscita, finalizzati al pieno raggiungimento degli obiettivi generali definiti nei citati atti di programmazione;

VISTE le attestazioni dei Responsabili dei settori trasmesse al Responsabile del Settore Economico Finanziario, agli atti dell'Ufficio Ragioneria, da cui si rileva che non risultano allo stato attuale, debiti fuori bilancio da finanziare;

VISTO l'art. 187, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce:

Il risultato di amministrazione   distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della

destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.

RILEVATO CHE la situazione riepilogativa dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 rimane invariata rispetto all'applicazione approvata con la precedente deliberazione e pertanto l'avanzo di amministrazione risulta applicato alla parte corrente per € 47.975,00 e alla parte in conto capitale per euro 84.297,53 per complessivi euro 132.272,53;

RILEVATO che in questa sede si rende necessario altresì procedere ad una revisione degli stanziamenti di cassa;

VISTI :

- Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO i commi da 463 a 468 dell'art.1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 che stabiliscono:

463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

464. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

465. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che

finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti

redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:

a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo;

c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento;

d) all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.

VISTO il nuovo prospetto, redatto ai fini della dimostrazione del rispetto del Pareggio di Bilancio per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 1, comma 468 della Legge n. 232/2016;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 c. 557 L. 296/2006 (Finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, gli enti sottoposti al patto devono assicurare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la riduzione tendenziale delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture e al contenimento della dinamica di crescita della contrattazione integrativa;
- ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle

spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente e che la previsione del costo del personale per l'esercizio 2018 rispecchia i principi suddetti

RILEVATO che l'ente ai sensi dell'art. 193 c.1 del D.Lgs. 267/2000, nelle variazioni di bilancio, rispetta il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162 comma 6;

RITENUTO quindi opportuno provvedere all'effettuazione delle variazioni di competenza e di cassa di cui all'allegato prospetto nell'ambito del Bilancio di Previsione 2018-2020;

ACQUISITO il necessario parere dell'organo di revisione in merito alla presente deliberazione

DISPOSITIVO

- 1) Di provvedere ad effettuare le variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020 così come indicate nello schema predisposto dall'Ufficio Ragioneria allegato alla presente deliberazione, di competenza e di cassa (**Allegato n. 1**);
- 2) Di dare atto che nel Bilancio 2018-2020 il Fondo pluriennale vincolato per spese correnti risulta pari a € 331.325,18 ed il Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale risulta pari a € 926.875,92 per complessivi € 1.258.201,10;
- 3) Di dare atto che in conseguenza delle attuali variazioni al Bilancio di Previsione 2018-20 risultano rispettati gli equilibri di Bilancio di parte corrente, di parte capitale e l'equilibrio finale (**Allegato n. 2**);
- 4) Di dare atto che risulta rispettato in sede previsionale il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come previsto nei commi da 463 a 468 dell'art.1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica. (**Allegato n. 3**);
- 5) Di dare atto che l'Avanzo di Amministrazione complessivamente applicato risulta di € 132.272,53;
- 6) Di prendere atto del rispetto del vincolo stabilito dall'art. 1 comma 557 L. 296/06, nonché della riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente rispetto al triennio 2011-13.
- 7) Di approvare il prospetto "Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere" (**Allegato n. 4**);
- 8) Di prendere atto del parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- 9) Di rendere a norma dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile;
- 10) Di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, la presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente;

Di trasmettere la presente al Tesoriere comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 23/07/2018
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;
- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d'Ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo;
- Con voti favorevoli n. 10, astenuti (LIPPI PAOLO; MASSAI GIANNI), resi nei modi di legge;

DELIBERA

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

Successivamente con voti favorevoli n. 10 , astenuti 2 (LIPPI PAOLO; MASSAI GIANNI) , contrari 0 resi nei modi di legge; favorevoli n. 10, astenuti 2 (LIPPI PAOLO; MASSAI GIANNI), resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente
Sig. Pier Paolo Rotoloni

Segretario Generale
dott. GIANPAOLO BRANCATI

Ufficio Proponente:

SERVIZIO RAGIONERIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.